



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI QUARTIERE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 29 DEL 07/07/2012

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - COMPITI E FINALITA' DEI COMITATI DI QUARTIERE

ART. 3 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

ART. 5 - NOMINA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 8 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 9 - CONSULTA DEI QUARTIERI

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ART. 1 – OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 32 bis dello Statuto comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "Comitati di Quartiere", organismi senza personalità giuridica, apartitici e non a fini di lucro, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

ART. 2 - COMPITI E FINALITA' DEI COMITATI DI QUARTIERE

I comitati di quartiere e di frazione sono finalizzati a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi ed a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali. Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici politici o del loro credo purchè le istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali o religiose. I comitati sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nel quartiere nelle frazioni e quindi nella città; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale e della comunità morinese nel suo insieme.

I comitati in concreto devono:

- organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione del quartiere e delle frazioni per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari.
- promuovere occasioni d'aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo per i vecchi e i nuovi residenti.
- sottoporre all'amministrazione comunale proposte a carattere culturale ed informativo sui temi del convivere civile, proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere o nelle frazioni.
- rispondere ai pareri richiesti dall'amministrazione comunale in maniera celere e chiara.
- controllare l'effettivo svolgimento e la qualità degli interventi richiesti all'amministrazione comunale.

ART. 3 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

I principi che devono animare i rapporti tra i comitati di quartiere e di frazione e l'amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione.

In tale contesto l'amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con i comitati che comunicano in forma scritta all'amministrazione comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni del comitato.

L'amministrazione comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ai comitati stessi su ogni specifica questione.



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

1. - Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una località staccata dagli altri centri abitati del Comune così da costituire un autonomo centro di interessi particolari e, quindi, una propria individualità.
2. - Nel Comune di Morino vengono istituiti i seguenti "Comitati di Quartiere" :

1. MORINO CAPOLUOGO
2. FRAZIONE DI GRANCIA
3. FRAZIONE DI RENDINARA

ART. 5 - NOMINA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

1. - Ogni "Comitato di Quartiere" è costituito da un numero massimo di tre rappresentanti, nominati direttamente dal Sindaco tra i cittadini residenti in ogni quartiere. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla elezione a componente dei Comitati sono le stesse stabilite dagli artt. 60 e segg. del D.Lgs 267/2000 per l'elezione alla carica di consigliere comunale con la seguente integrazione:

- "non possono essere eletti nei Comitati di Quartiere coloro che facciano già parte degli

Organismi Comunali e Provinciali (Giunta e Consiglio), delle Commissioni Comunali o Provinciali o che siano Dirigenti o Amministratori di un Ente Pubblico Economico o non Economico".

2.- Il Sindaco fa affiggere un avviso pubblico in ciascun "quartiere" con il quale viene reso noto che, entro 30 giorni, chiunque sia titolare di diritti politici, abbia compiuto il 18° anno di età ed in capo al quale non sussistano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al precedente comma 1, può candidarsi alla carica di "consigliere di quartiere".

3.- I Consiglieri di Quartiere sono nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti nel relativo Quartiere che ne hanno fatta espressa richiesta scritta e la cui candidatura abbia ottenuto almeno 25 adesioni. Le candidature devono essere depositate presso l'ufficio amministrativo, che provvederà a raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che sono residenti nel medesimo Quartiere ove risiede il candidato. Le sottoscrizioni potranno essere autenticate, altresì, da Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali. Le firme saranno validamente assunte se raccolte entro il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'avviso di presentazione delle candidature.

4. - Trascorsi 30 giorni, l'ufficio amministrativo provvederà a redigere una graduatoria delle candidature suddivisa per quartiere e con l'indicazione del numero delle adesioni. Detta graduatoria dovrà essere pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e resa pubblica.

5. - Il Sindaco provvede alla nomina dei due candidati che hanno ottenuto in ogni quartiere il maggior numero di adesioni dandone pubblicità.

6.- I "Comitati di Quartiere" rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

comunale e si rinnovano qualora il Consiglio comunale, per qualsiasi causa, venga
sciolto anticipatamente.

7. - Nel caso di dimissioni o di revoca di un "consigliere di quartiere", il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione nominando quale "consigliere" quel candidato che nella graduatoria risulta aver raccolto il maggior numero di voti.

Ai componenti del comitato di quartiere non spetta alcuna indennità

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI

1.- L'organizzazione interna dei "Comitati di Quartiere" è libera ed i "consiglieri di quartiere" possono nominare al loro interno un Presidente e redigere un regolamento per il funzionamento del Comitato.

2. - I "Comitati di Quartiere" possono indire consultazioni tra i cittadini residenti nel quartiere in merito ai vari problemi interessanti specificatamente quel quartiere.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. - I "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32 bis dello Statuto comunale, possono concorrere, con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. Le proposte ed istanze di cui sopra, per essere esaminate, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno.

2. - I "Comitati di Quartiere" possono essere consultati dagli organi comunali sulle

Problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché interpellati per la formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.

ART. 8 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. - Il "Comitato di Quartiere" può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purchè siano sottoscritti da tutti i "consiglieri di quartiere" e dovranno essere indirizzati al Sindaco ed all'Assessore competente che avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere e chiarire come intende operare l'Amministrazione comunale.

ART. 9 - CONSULTA DEI QUARTIERI

1. - La "Consulta dei Quartieri" è un organismo di partecipazione popolare che riunisce tutti i "Comitati di Quartiere" per raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti nell'ambito del territorio comunale. L'organizzazione interna ed il funzionamento del predetto organismo di partecipazione sono liberi.

2. - La "Consulta dei Quartieri" può chiedere l'audizione del Sindaco e degli Assessori comunali su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.

3. - La "Consulta" può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l'immagine dei singoli quartieri o dell'intero



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

territorio comunale.

4. - La "Consulta" può essere convocata e consultata dagli organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione consiliare e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune di Morino.